

Polizza RCA / ARD Libro Matricola

La presente polizza è stipulata tra

Comune di Cusano Milanino

e

Compagnia di Assicurazione

.....

.....

Durata del contratto

Dalle ore 24,00 del 31.12.2010

Alle ore 24,00 del 31.12.2012

Condizioni di assicurazione

Definizioni

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

CONTRAENTE	COMUNE DI CUSANO MILANINO P.I. 83005680158 Piazza Martiri di Tienamen 1 - 20095 CUSANO MILANINO soggetto che stipula l'assicurazione
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione
SOCIETA'	l'Impresa Assicuratrice e le coassicuratrici;
POLIZZA	il documento che prova l'Assicurazione
PREMIO	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
LEGGE	la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni
SINISTRO	accadere del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
REGOLAMENTO	il Regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni
PROPRIETARIO	l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà
CONDUCENTE	la persona fisica alla guida del veicolo;
TARIFFA	la tariffa dell'Impresa, in vigore al momento della prima stipulazione del contratto
FRANCHIGIA	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
SCOPERTO	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
BROKER	La Spett. AON s.p.a. – Ufficio di Bergamo , Via per Orio 18

Effetto e durata della polizza

Il presente contratto ha effetto dalle ore 24 del 31.12.2010 e scadenza alle ore 24 del 31.12.2012, e cesserà automaticamente alla scadenza stessa senza obbligo di disdetta da ambo le parti .

E' comunque facoltà del Contraente , con un preavviso non inferiore a 30 giorni prima della scadenza del 31/12/2012 , richiedere alla Società una proroga temporanea della polizza , finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova polizza.

La Società , a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio , si impegna fin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione , alle medesime condizioni contrattuali ed economiche , per un periodo massimo di 180 giorni.

Garanzie prestate

La presente polizza è articolata nelle seguenti due sezioni di garanzie che possono essere prestate relativamente ad ogni singolo veicolo unicamente nelle combinazioni sottoindicate.

Sezioni di garanzia:

SEZIONE I - Responsabilità Civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore
SEZIONE II - Incendio , Furto e Condizioni Particolari Assicurazione Rischi Diversi

Combinazioni consentite:

- 1) Solo Responsabilità Civile
- 2) Responsabilità Civile
Incendio e Condizioni Particolari Assicurazione Rischi Diversi
- 3) Responsabilità Civile
Incendio e Condizioni Particolari Assicurazione Rischi Diversi
Furto e Rapina

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza , semprechè il pagamento della prima rata avvenga, in deroga all'art. 1901 c.c., entro quindici giorni dalla sopracitata data.

Il caso di pagamento del premio successivamente al quindicesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.

Le rate di premio successive alla prima devono essere pagate entro il 30° giorno dopo quello della scadenza.

Se il Contraente non paga i premi o le rate successive entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Art. 2 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 3 - Clausola Broker

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza ad AON S.p.A in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Gli Assicuratori inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi possa essere fatto tramite il Broker sopra designato e riconoscono che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

Art. 4. - Interpretazione del contratto

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.

Art. 5 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 6 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è diversamente regolato dalla polizza , valgono le norme di legge.

SEZIONE I – Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli

Art. 7 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della legge e del regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti nell'allegato elenco.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.

L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.

In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari e finali.

Art. 8 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 del D.L. 30/04/1992 n. 285;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato d'ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.lgs.30/04/92 n° 285.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 9 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Finlandia, della Norvegia, della Svezia, dell'Austria, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca e dell'Ungheria.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

L'Impresa è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma del C.C., l'impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa. L'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Resta fermo quanto disposto al precedente art. 8

Art. 11 - Cessazione di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

Art. 12- Sostituzione del veicolo

Relativamente alla garanzia R.C.A., qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e/o del contrassegno, l'Impresa provvederà previa restituzione di quelli da sostituire. Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento di esecuzione della Legge 24/12/69 n. 990 e successive modificazioni.

Art. 13- Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'Impresa deve rilasciare al Contraente una attestazione che contenga:

- la denominazione dell'impresa;
- il nome, denominazione o ragione sociale o ditta, del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;
- i dati della targa di riconoscimento o quando questa sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

L'impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;
- furto del veicolo senza ritrovamento.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa impresa che l'ha rilasciata.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

Art. 14- Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte, in ragione del pregiudizio sofferto, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

Art. 15 Gestione delle vertenze

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

Art. 16- Risoluzione del contratto per il furto del veicolo

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve darne notizia all'Impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto alla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso.

L'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso.

Art. 17- Massimali di garanzia

I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali l'Impresa presta l'assicurazione.

Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale l'Impresa è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà.

La presente assicurazione è prestata con massimale unico di :

- Euro 5.000.000,00

Art. 18 - Assicurazione in base a libro matricola

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. al Contraente o ad esso locati.

Sono ammesse sostituzioni nel caso di alienazione, demolizione, distruzione, o esportazione definitiva di veicoli, con mantenimento della classe di merito per i veicoli assicurati con formula Bonus Malus, purché le esclusioni e le inclusioni siano contestuali.

Per i veicoli inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa e alla normativa indicate dalla Società nell'offerta presentata per la gara indetta dalla Contraente per l'aggiudicazione della polizza.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24 del giorno di ricevimento del telex o del telefax con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione all'Impresa del certificato e del contrassegno.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell'annualità stessa.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione all'elenco dei veicoli assicurati risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.

In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 30° giorno dalla data di comunicazione dell'Impresa.

Inoltre, nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio.

Art. 19 - Determinazione del premio

Il premio è determinato per ogni singolo veicolo in base alla Condizione Speciale applicata ed al tipo di veicolo come di seguito indicato.

Ai fini della presentazione delle offerte, il conteggio dei premi dovrà fare riferimento alla categoria dei veicoli risultanti nell'allegato elenco, al tipo di tariffa indicato e alla classe di merito per i veicoli con Tariffa Bonus Malus.

Art. 20 - Mezzi da assicurare

Fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'art. 18, si prende atto che tutti i veicoli che verranno acquisiti dal Contraente nel corso di validità del contratto verranno inseriti in garanzia.

Art. 21 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Aggravamento di rischio

Fermo restando le disposizioni di cui agli artt. 1892 - 1893 - 1898 del C.C. nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Qualora sia applicabile l'art. 18 della Legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 22 - Condizioni aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria (Condizioni sempre operanti, anche se non espressamente richiamate)

A) Carico e scarico (condizione valida solo per gli autocarri)

L'impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

B) Ricorso terzi da incendio

L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di Euro 258.228.

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate nella lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

C) RC dei trasportati

L'Impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati. La garanzia è prestata solo nel caso

in cui il veicolo sia assicurato con l'Impresa per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti del massimale e secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.

D) Rivalsa dell'Assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 10 delle Condizioni Generali

Preso atto che l'autovettura indicata in polizza, adibita a servizio privato, è data in uso dalla Società proprietaria o locataria (leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, l'impresa, a parziale deroga dell'art. 8 delle condizioni relative all'assicurazione della RC, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo Ente proprietario o locatario:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso dei danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli art. 186 e 187 del D.lgs. 30/4/92 n°285.

L'assicurazione non è operante nel caso in cui l'Ente proprietario o locatario fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

E) Rinuncia all'azione di rivalsa in caso di guida con patente idonea, ma scaduta

L'Impresa rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa spettante ai sensi dell'articolo precedente nel caso in cui il mezzo assicurato sia condotto, nel momento del sinistro, da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo della stessa. Resta comunque inteso che, qualora detta patente non venisse rinnovata dalle competenti autorità entro tre mesi dalla data del sinistro, l'Impresa sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi di mancato rinnovo.

F) Danni da inquinamento

Ad integrazione della copertura assicurativa R.C. relativa alla circolazione del veicolo, l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza (e necessarie al suo funzionamento), qualora lo stesso non si trovi in circolazione.

Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo da parte delle sostanze succitate.

La garanzia non opera:

- per i danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- per i danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del carburante del mezzo descritto in polizza effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali dall'art. 4 della Legge n° 990/69 nei confronti dell'Assicurato ovvero per le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano i danni in occasione di lavoro o di servizio.

G) Rivalsa nei confronti del conducente del veicolo

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 8 delle Condizioni relative all'Assicurazione R.C., l'Impresa rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa nei confronti del conducente del veicolo se al momento del sinistro, il conducente stesso:

a) abbia già superato con esito favorevole sia l'esame teorico che quello pratico (qualora previsto) di idoneità alla guida, pur non essendo in possesso della prescritta patente di guida;

b) abbia la patente scaduta e il cui rinnovo sia stato già richiesto;

c) abbia la patente scaduta per la quale involontariamente abbia ommesso di provvedere al rinnovo

Resta comunque inteso che, qualora detta patente non venisse rilasciata o rinnovata dalla componente Autorità entro 12 mesi dalla data del sinistro l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente, per il recupero degli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio o rinnovo. L'Impresa eserciterà altresì il diritto di rivalsa se la patente non abilita alla guida del veicolo assicurato a norma delle disposizioni legislative in vigore.

H) Rischio statico rimorchi (condizione valida solo per i rimorchi)

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Art. 23 - Condizioni Speciali (Valide soltanto se espressamente richiamate nell'allegato elenco)

A) Bonus/Malus

La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1a alla 18a classe determinati secondo la tabella di merito e le disposizioni che risultano nell'allegato B del Provvedimento CIP n. 10 del 05.05.93 pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'08.05.93.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

B) Tariffa fissa - Maggiorazione del premio per sinistrosità

Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli ed i ciclomotori -, per usi speciali e per trasporti specifici, se nel periodo di osservazione vengano pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15% .

Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25% .

Si intendono applicate le disposizioni che risultano nell'allegato B del Provvedimento CIP n. 10 del 05.05.1993 pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'08.05.1993.

SEZIONE II - Assicurazione Furto - Rapina e Rischi Diversi

Le condizioni che seguono si intendono operanti esclusivamente per i veicoli per i quali le garanzie di cui alla presente Sezione siano state esplicitamente richiamate.

Art. 24 – Definizioni

Nel testo che segue si intendono :

GARANZIA	il singolo rischio coperto dell'assicurazione
ACCESSORIO	l'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie compresi impianti, dispositivi e attrezzature inerenti l'uso a cui il veicolo è destinato purchè ad esso incorporati .Escluso quanto rientrante nel novero degli optional.
OPTIONAL	l'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento del prezzo base di listino
PROPORZIONALE	il rapporto considerato tra capitale garantito e valore effettivo del bene assicurato

Art. 25 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale negli stessi stati convenuti per l'assicurazione di responsabilità civile.

Art. 26 - Denuncia dei sinistri

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare avviso scritto di sinistro alla Direzione dell'Impresa o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 10 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza, indicando: il luogo, la data dell'evento, le cause, le modalità che lo hanno determinato e le relative conseguenze, l'entità del danno almeno approssimativa nonché gli estremi di eventuali testimoni e/o Autorità intervenute. In caso di sinistro dovuto a FURTO o RAPINA , il Contraente si impegna a consegnare all'Agenzia o alla Direzione dell'Impresa la copia della denuncia del danno inoltrata all'Autorità competente.

In caso di furto senza ritrovamento del veicolo, il Contraente e/o l'Assicurato devono presentare o impegnarsi a presentare successivamente alla liquidazione del sinistro l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) e la scheda di perdita di possesso.

L'Impresa si riserva la facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo o del natante danneggiato nonché di sostituire in tutto od in parte le cose rubate, distrutte o danneggiate, invece di risarcire l'ammontare del danno, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo o del natante dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore.

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso all'Impresa appena ne abbia notizia . Se l'Impresa ha già pagato l'indennizzo , diviene proprietaria delle cose rubate e l'Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà mettendo a disposizione dell'Impresa stessa i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse.

Art. 27 - Liquidazione dei danni - Nomina dei periti - Pagamento dell'indennizzo

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero - in caso di disaccordo - mediante un Collegio Arbitrale che risiede presso Sede del Broker incaricato. I periti sono nominati rispettivamente dalla Società e dal Contraente ed in caso di disaccordo ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale di Milano.

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico dell'Impresa e del Contraente in parti uguali e il Contraente conferisce all'Impresa la facoltà di risarcire anche la sua quota parte prelevandola dall'indennizzo.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in Euro presso la sede dell'Impresa o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione ed è effettuato dopo che il Contraente ha prodotto la documentazione richiesta.

Qualora il recupero del veicolo rubato avvenga prima dell'indennizzo, l'Impresa risponderà soltanto dei danni sofferti dal veicolo stesso in conseguenza del furto.

Se invece la Impresa ha risarcito integralmente l'Assicurato, il veicolo passa di proprietà all'Impresa stessa, a meno che l'Assicurato non rimborsi l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo.

Qualora l'Impresa rimanga proprietaria del veicolo, resteranno a carico dell'Assicurato le maggiori spese di custodia del veicolo o del natante stesso dovute a ritardo nella comunicazione dell'avvenuto ritrovamento rispetto al tempo in cui ne ebbe notizia dall'Autorità.

Ove l'Impresa abbia risarcito l'Assicurato soltanto in parte, il valore del veicolo recuperato sarà ripartito nella stessa proporzione fra la Impresa e l'Assicurato, salvo la facoltà del Contraente stesso di conservare la proprietà del veicolo recuperato, restituendo l'ammontare dell'indennizzo ricevuto. In ogni caso si terrà conto dei danni parziali subiti dal veicolo.

Art. 28 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo inclusi gli accessori e gli optional in conseguenza di:

A) INCENDIO E GARANZIE COMPLEMENTARI

Incendio, fulmine, scoppio od esplosione, caduta di meteoriti, aeromobili, veicoli spaziali e/o orbitanti, loro parti e/o cose da essi trasportate.

La garanzia è estesa ai guasti arrecati al veicolo allo scopo di impedire o arrestare l'incendio.

B) FURTO , TENTATO O CONSUMATO , E RAPINA

La garanzia comprende sia il danno parziale che il danno totale.

La garanzia Furto prevede inoltre il risarcimento dei danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina ed il risarcimento dei danni al veicolo per il suo possesso od uso abusivo a seguito di furto o rapina.

Sono compresi in garanzia i danni da effrazione o scasso subiti dal mezzo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del mezzo stesso.

Per i ciclomotori e i motocicli , la garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10 % del danno , con il minimo di € 150,00 per sinistro

Art. 29 - Adeguamento delle somme assicurate

In occasione di ciascun rinnovo annuale della polizza - escluso l'eventuale rateo iniziale - la Impresa adeguerà le somme assicurate:

- per il veicolo al valore riportato dall'Eurotax giallo o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione di mercato;
- per gli eventuali accessori ed optional (il cui valore è compreso nella somma assicurata per il veicolo) , applicando una diminuzione proporzionale alla riduzione del valore del veicolo.

Ad ogni scadenza annuale della polizza, l'Impresa determinerà il nuovo premio.

L'adeguamento verrà effettuato utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione dell'adeguamento.

La quietanza rilasciata alla scadenza annuale riporterà i nuovi valori assicurati.

Art. 30 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è stabilito sulla base della differenza tra il valore che il veicolo aveva al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

L'ammontare del danno è determinato con riferimento alla quotazione riportata dall'Eurotax giallo, o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione del mercato.

In caso di danno parziale il degrado è applicato esclusivamente ai pezzi di ricambio e ai materiali d'uso.

Agli accessori ed optional è applicata la stessa percentuale di svalutazione stabilita per il veicolo.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA per la parte fiscalmente non recuperabile dall'Assicurato alla condizione che l'importo di tale imposta sia compreso nella somma assicurata.

In ogni caso:

- se la somma assicurata è inferiore al valore del veicolo al momento del sinistro, così come riportato dall'Eurotax giallo, la liquidazione è ridotta nella stessa proporzione;
- non viene risarcita una somma superiore a quella assicurata;
- dall'ammontare del danno risarcibile è detratto l'eventuale scoperto o franchigia previsto dalla polizza o da queste condizioni;
- non sono risarcibili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione né eventuali maggiori oneri indiretti derivanti da mancato uso, deprezzamento commerciale e simili;
- dall'ammontare del danno è detratto il valore di recupero.

L'Impresa risarcisce il danno senza considerare il degrado dovuto all'uso e alla vetustà del veicolo per i primi 6 mesi, calcolati dal giorno della prima immatricolazione, relativamente sia ai danni totali (per danno totale si intende un danno il cui valore sia pari almeno all'80% del valore del veicolo al momento del sinistro) sia ai danni parziali.

Art. 31 - Esclusioni e delimitazioni

Dall'assicurazione di cui alla presente Sezione è escluso il risarcimento dei danni:

- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove, salvo si tratti di gare di regolarità pura, indette dall'A.C.I. o dalla F.M.I.;
- determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.
- subiti in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, sviluppo - comunque infortunio, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività, di terremoto, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ha avuto alcun rapporto con tale evento;
- alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso;

Art. 32 - Assicurazione in base a libro matricola

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. al Contraente o ad esso locati.

All'atto dell'iscrizione, il Contraente dovrà dichiarare la " somma assicurata" di ogni singolo veicolo..

Le esclusioni di veicoli, sono ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24 del giorno di ricevimento del telex o del telefax con cui sono state notificate.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell'annualità stessa.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l'annualità successiva.

In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 30° giorno dalla data di comunicazione dell'Impresa.

Inoltre, nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio.

Art. 33 - Condizioni Particolari di Assicurazione della Sezione II (Condizioni sempre operanti , in abbinamento alla garanzia Incendio o Incendio/Furto anche se non espressamente richiamate)

A) Eventi sociopolitici

Danni materiali e diretti in conseguenza di :

- Tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, atti dolosi.

Sull'ammontare del danno risarcibile è applicata una franchigia di Euro 150,00 per sinistro.

B) Eventi naturali

Danni materiali e diretti in conseguenza di

- Allagamento, alluvione, inondazione, uragano, bufera, tempesta, tromba d'aria, turbine di vento, caduta di oggetti, caduta di sassi, caduta di ponti e viadotti, caduta di alberi o rami, cedimento e smottamento del terreno, frana, valanga, slavina, eruzione vulcanica, grandine, neve.

Sull'ammontare del danno risarcibile è applicata una franchigia di Euro 150,00 per sinistro.

C) Cristalli

Danni materiali e diretti in conseguenza di rottura accidentale di parabrezza, del lunotto posteriore, delle finestrature.

Le rigature, scheggiature, screpolature dei cristalli sono risarcite solo se compromettono la sicurezza personale.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 350,00 per sinistro.

D) Garanzia contrassegno e tassa automobilistica

L'Impresa, in caso di danno totale che colpisca il veicolo assicurato a seguito di un evento previsto dalla presente polizza si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari:

- al rateo di premio escluse le imposte dell'assicurazione di Responsabilità civile relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagata;
- alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata;

E) Spese di immatricolazione

Qualora si verifichi un sinistro coperto dalla presente polizza che ne determini un danno totale l'Impresa rimborsa le spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo o del natante assicurato o le spese di immatricolazione di un veicolo che sostituisca quello assicurato, con il limite di Euro 350,00 per sinistro.

F) Spese di parcheggio, custodia e traino

L'Impresa rimborsa le spese sostenute dal Contraente in conseguenza di un evento indennizzabile a termine di contratto, per :

- il parcheggio e/o la custodia del veicolo disposto dall'Autorità fino al giorno della comunicazione al Contraente dell'avvenuto ritrovamento;
 - il traino dal luogo dove il veicolo è stato recuperato alla più vicina officina di riparazione.
- con il limite di risarcimento di Euro 250,00 per sinistro.

G) Imbrattamento della tappezzeria

L'impresa si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a rimborsare all'Assicurato le spese documentate sostenute a seguito di danneggiamento alle parti interne del veicolo in conseguenza del trasporto occasionale per soccorso vittime di incidenti stradali.

La garanzia è prestata, per ogni veicolo, fino alla concorrenza di Euro 250,00 per sinistro.

Art. 34 - Rinvio

Per quanto non espressamente regolato dalla presenti condizioni relative alla Sezione II - Rischi Diversi, valgono - in quanto applicabili - quelle della Sezione I e le Norme generali

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

.....

.....

Dichiarazione del Contraente agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile

Il Contraente dichiara di approvare specificatamente , ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le seguenti Condizioni di Assicurazione :

- Art. 9 Estensione territoriale
- Art. 14 Modalità per la denuncia dei sinistri
- Art. 15 Gestione delle vertenze

IL CONTRAENTE

.....

ELENCO VEICOLI

1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								

LEGENDA

- * **RC** Responsabilità Civile
- * **I** Incendio e Condizioni Particolari Rischi Diversi
- * **F** Furto
- * **B/M** Tariffa Bonus Malus (segue indicazione classe di merito)

- * **TF** Tariffa Fissa
- * **Cilindr.** Cilindrata
- * **Q.LI** Quintali